

Nozione di bosco

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 24 novembre 2021, n. 2088 - Iannini, pres.; Arrivi, est. - Cosentino (avv. Bocchinfuso) c. Regione Calabria (n.c.) ed a.

Agricoltura e foreste - Contributi comunitari - Interventi per l'imboschimento di terreni sui quali è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea non costituente bosco - Nozione di bosco.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con d.d.g. della Regione Calabria n. 5657/2018, Lucio Cosentino, titolare dell'omonima azienda agricola, è stato ammesso al finanziamento di cui al P.S.R. Calabria 2014/2020, Misura 8, Intervento 8.1.1, per l'imboschimento di terreni di sua proprietà siti in agro del Comune di Altomonte, qualificati nella domanda di finanziamento, presentata nel 2017, come "terreni nudi e saldi", ossia – secondo la definizione fornita dall'art. 8 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) della Regione Calabria – di terreni incolti da almeno 5 anni, sui quali è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea non costituente bosco.

Successivamente, nell'ambito dell'attuazione della misura e sulla scorta della documentazione e delle attestazioni fornite dal ricorrente, con d.d.g. n. 5294/2019, la Regione ha rilasciato il nulla-osta per il mutamento della destinazione d'uso dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

Con pec del 15 settembre 2019, il ricorrente ha comunicato l'inizio dei lavori di imboschimento, confermando la natura nuda e non boschiva dei terreni.

Tuttavia, su segnalazione dei Carabinieri forestali attestante che alcune particelle interessate dalla trasformazione erano costituite in tutto o in parte da bosco, la Regione Calabria ha dapprima sospeso e poi, con d.d.g. 6667/2020, revocato il nulla-osta, in applicazione del punto 1) del d.d.g. 5294/2019, in forza del quale ogni difformità o dichiarazione mendace nella documentazione presentata dall'istante inficia la validità del nulla-osta concesso. La revoca poggia sulle risultanze del sopralluogo del 21 gennaio 2020, «*in cui nelle aree interessate dall'intervento in agro del comune di Altomonte ... è stata riscontrata in buona parte la presenza di soprassuolo forestale costituente bosco, composto dalla presenza di nuclei naturali di essenze quercine (bosco disetaneo che per definizione afferisce a piante di altezza e di età diverse)*», ciò, per l'appunto, in difformità rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese dal ricorrente.

Prendendo atto della revoca del nulla-osta, con d.d.g. n. 7790/2020, la Regione ha poi disposto la decadenza della domanda d'aiuto e la revoca del finanziamento concesso nell'ambito del P.S.R. Calabria.

2. Con il ricorso in epigrafe, Lucio Cosentino ha avverso i provvedimenti di revoca del nulla-osta e del finanziamento per i seguenti motivi di diritto:

(I) eccesso di potere per violazione del punto 1) del d.d.g. n. 5294/2019 di rilascio del nulla-osta, difetto dei presupposti e d'istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché la "difformità" non potrebbe essere accertata "ora per allora", ossia mettendo a confronto dichiarazioni risalenti al 2017 con lo stato dei luoghi esistente al 2020, tenuto anche conto che in tre anni la conformazione dei terreni potrebbe aver subito un mutamento;

(II) violazione degli artt. 3 d.lgs. 34/2018, 4 l.r. Calabria 45/2012 e 5 delle P.M.P.F., nonché dell'art. 3 l. 241/1990, poiché gli alberi presenti sui terreni non sarebbero di consistenza tale da ricondurli alla definizione normativa di "bosco" e la Regione avrebbe omesso qualsivoglia verifica a riguardo;

(III) violazione delle disposizioni attuative della Misura 8, Intervento 8.1.1, poiché l'eventuale presenza di un bosco e la conseguente revoca del nulla-osta non avrebbero potuto determinare l'automatico ritiro del finanziamento, questo essendo stato concesso proprio per l'imboschimento delle aree.

3. La Regione Calabria, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4. Con ordinanza istruttoria n. 1507/2021 è stata disposta l'acquisizione, dalla Regione, della documentazione richiamata nei provvedimenti impugnati, depositata in giudizio il 25 ottobre 2021.

5. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 9 novembre 2021.

6. In rito, va evidenziato che la documentazione richiesta nell'ordinanza istruttoria, sebbene depositata oltre il termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione, è suscettibile di essere esaminata ai fini del decidere. Trattasi, infatti, della documentazione di cui all'art. 46, comma 2, cod. proc. amm., indispensabile per l'assunzione della decisione e che l'amministrazione è obbligata a esibire indipendentemente dalla sua costituzione, spettando altrimenti al giudice – non solo del primo grado, ma anche dell'appello – il potere di disporre l'acquisizione *ex officio*. Pertanto, il termine assegnato nell'ordinanza n. 1507/2021 aveva l'unica funzione di cadenzare l'adempimento istruttorio in tempo utile alla definizione della vertenza, non potendosi perciò considerare preteritorio. Né rileva la decadenza processuale di cui all'art. 73, comma



1, cod. proc. amm., giacché operante nei confronti delle parti costituite e per le produzioni documentali diverse da quelle di cui all'art. 46, comma 2, cod. proc. amm. Il deposito oltre la scadenza dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. avrebbe, al più, legittimato parte ricorrente a chiedere un termine a difesa, facoltà di cui essa però non si è avvalsa.

7. Tanto premesso, il ricorso è infondato.

8. I documenti prodotti dimostrano la presenza, sui terreni oggetto d'intervento, di estesi aggregati forestali, riconducibili alla nozione di "bosco".

Ai sensi dell'art. 4 l.r. Calabria 45/2012, «con la definizione di "bosco" si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del D.Lgs. 227/2001» (comma 2); inoltre, «si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento» (comma 13). Analogamente, l'art. 5 delle P.M.P.F. definisce "boschi di neoformazione" «i soprassuoli: a. originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati come pascoli o terreni agrari, di cui al comma 1 del successivo art. 8; b. di estensione non inferiore a 2000 m² e di larghezza maggiore di 20 m misurata al piede delle piante di confine, con copertura del 20%, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 6 del D.Lgs. del 18 Maggio 2001 n. 227 ed avente una densità non inferiore al 20% per come definita nella successiva lettera c.; c. in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari almeno al 20%. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno al 40%». In sintesi, affinché la popolazione arborea possa considerarsi bosco, è necessario che essa abbia un'estensione superiore a 2.000 mq e una larghezza maggiore di 20 m o, se il bosco è di neoformazione, che essa copra almeno il 40% del fondo.

Le predette caratteristiche sono riscontrabili sui terreni in esame giacché – come si evince dal verbale di sopralluogo del 21 gennaio 2020 – una significativa porzione dei terreni, di estensione complessiva pari a 14.02.62 ettari, è coperta da alberi di querciole, roverella e farnia. Addirittura, in predetto verbale si osserva che le essenze quercine ricoprono la quasi totalità delle particelle in località San Nicola, come risulta evidente anche dallo stralcio aerofotogrammetrico inserito nel verbale.

La stessa memoria tecnica sullo stato dei luoghi prodotta il 2 dicembre 2019 dall'ex direttore dei lavori del ricorrente attesta la presenza di una superficie di circa 3.00.00 ettari coperta da alberi e inequivocabilmente rientrante nella definizione tecnica di bosco.

Deve essere quindi disattesa l'allegazione di parte ricorrente, secondo cui sui terreni insistano sporadici alberi di estensione insufficiente rispetto ai requisiti di cui agli artt. 4 l.r. 45/2012 e 5 delle P.M.P.F. Anche l'accertamento istruttorio compiuto dalla Regione ai fini della revoca del nulla-osta deve ritenersi adeguato e idoneo a sorreggere la determinazione amministrativa.

8. Non può condividersi, inoltre, la tesi attorea per cui le dichiarazioni di parte non contenessero difformità, il bosco essendosi formato successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento e di nulla-osta. Dalla documentazione in atti si evince che gli alberi – che, come osservato, ricoprono una vasta superficie dei terreni – hanno età diverse, sicché solo alcuni, ma certamente non tutti, possono ritenersi nati successivamente al 2017, essendo inverosimile che nell'arco di due/tre anni i terreni abbiano subito una radicale trasformazione. In ogni caso, le dichiarazioni di parte non risalgono tutte al 2017, giacché durante l'istruttoria preordinata al rilascio del nulla-osta il ricorrente ha presentato la nota integrativa prot. 12346 del 14 gennaio 2019, cui è stato allegato il modello (codice B02) d'istanza per la trasformazione di terreni "saldi" e la dichiarazione sostitutiva, datata 10 gennaio 2019, certificante che «il terreno oggetto di intervento non ricade in zona boscata per come definito dall'art. 5 delle PMPF approvate con DGR 218 del 20.05.2011». La natura non boschiva dei terreni è stata attestata anche nella relazione tecnica allegata alla comunicazione d'inizio lavori, presentata il 15 settembre 2019, dunque appena antecedente agli accertamenti amministrativi. Pertanto le dichiarazioni contenute nella documentazione di parte devono ritenersi difformi rispetto allo stato effettivo dei luoghi, derivandone la legittimità della revoca del nulla-osta ai sensi del punto 1) del d.d.g. n. 5294/2019, in forza del quale «ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli allegati tecnici presentati ... inficiano la validità del Decreto Nulla-Osta concesso».

9. Dalla revoca del nulla-osta discende la validità del conseguente provvedimento di decadenza della domanda di aiuto e revoca del finanziamento, giacché:

- il beneficio economico è strumentale a all'intervento 8.1.1. di "imboschimento e creazione di aree boscate", il quale non ha ragion d'essere se i terreni interessati sono già boscati; infatti, ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni attuative del P.S.R. – Misura 8, esso è concesso unicamente in relazione (oltre che alle aree non agricole) ai terreni agricoli incolti, definiti dall'art. 4, comma 18, l.r. 45/2012, come quei terreni «che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4» (id est che non costituiscano "bosco");



- la presenza del titolo autorizzativo dell'intervento costituisce condizione di ammissibilità del beneficio economico (cfr. artt. 3, par. 3, e 9, n. 10, disposizioni attuative del P.S.R. – Misura 8), sicché, caducatosi il primo, non può che venir meno anche il secondo.

10. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione della Regione.

(Omissis)

